

L'articolo 11, comma 8 introduce un nuovo reato: l'adescamento di minorenni.

La disposizione, che introduce nel codice penale l'articolo 609-undecies, parte dalla volontà di offrire una tutela penale ai **minori di sedici anni** vittime di comportamenti seduttivi, perpetrati anche tramite mezzi di comunicazione a distanza, mediante i quali un soggetto intenzionato ad abusare o sfruttare sessualmente il minore medesimo **mira a superarne la diffidenza e ad ottenerne la fiducia, al fine di realizzare più facilmente le proprie mire.**

Il limite di età della vittima, entro il quale si configura il reato in oggetto, è stato individuato tenendo in conto l'influenzabilità che normalmente caratterizza i soggetti minorenni appartenenti a tale fascia.

Il fenomeno, conosciuto all'estero come *grooming* (da to groom, "curare"), è un metodo usato per indebolire la volontà del minore in modo da ottenerne il massimo controllo. In questa attività colui che abusa della vittima la induce gradualmente a superare le resistenze attraverso tecniche di manipolazione psicologica. Il metodo può essere diverso: ad esempio attraverso una subdola opera di convincimento effettuata attraverso una normale comunicazione (es: chat) e/o supportando questa attività con l'invio di immagini pedopornografiche al minore. Il fine è sempre lo stesso: cioè quello di convincere la potenziale vittima della normalità dei rapporti sessuali tra adulti e minori.

Questa tipologia di adescamento, proprio perché svolta in maniera "amichevole", è in realtà molto insidiosa ed è utilizzata soprattutto in Internet con le chat line e attraverso lo scambio di sms.

In Europa se ne parla molto, ma la legislazione nazionale dei Paesi è alquanto carente. Infatti l'unico stato che ha recentemente introdotto la previsione del grooming come fattispecie di reato è il Regno Unito specificando che: "è reato ogni condotta tesa ad organizzare un incontro, per se stessi o per conto di terzi, con un minore al fine di abusarne sessualmente". Altri paesi che hanno introdotto una ancora più specifica fattispecie di reato relativa al grooming sono l'Australia, il Canada ed alcuni stati degli USA, i quali hanno previsto sanzioni penali per il solo fatto di "instaurare una comunicazione (attraverso internet) al fine di sedurre un minore per poi abusarne sessualmente".

Ai sensi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Salvaguardia dei diritti dell'uomo, allo stato attuale, per grooming si intende la condotta dell'adulto che comunica con il minore o compie altre azioni finalizzate ad incontrarlo, con l'intento di commettere reati quali l'abuso sessuale, la prostituzione o per organizzare performances pornografiche.